

Civile Sent. Sez. U Num. 14266 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 24/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 23774-2013 proposto da:

PALMIERI FRANCESCO, PALMIERI FELICE, IOPPOLO FRANCESCA,
D'INTRONO ANTONIA, in proprio ed in rappresentanza della società in

175
19

nome collettivo Costruzioni La Zeta di Palmieri Francesco e C. cancellata dal registro delle società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MUSCI e UGO OPERAMOLLA;

- ricorrenti -

contro

DONINI MILENA CLOTILDE, SEMERARO MARTINO, in qualità di eredi di Semeraro Settimo Benito, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PEZZANO;

- controricorrenti -

nonché contro

FORNELLO MICHELE, FORNELLO SABINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/07/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1.- *Il giudizio di primo grado.*

La vicenda processuale sottoposta alla cognizione di questa Corte nasce da un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia da Michele Fornello.

1.1.- Nell'atto di citazione, il Fornello riferì di aver stipulato con Settimo Benito Semeraro un contratto preliminare di permuta in forza del quale il Semeraro si era obbligato a trasferirgli un suolo

edificatorio sito in Orta Nova ed egli si era obbligato a trasferirgli la proprietà di alcuni appartamenti e box nel complesso immobiliare da realizzare; di essere stato dichiarato fallito; di avere pertanto risolto consensualmente il contratto con il Semeraro e stipulato un altro contratto con la s.n.c. La Zeta di Palmieri Francesco e C. in forza del quale il Semeraro aveva venduto alla società i suoli e le strutture edilizie già realizzate per un prezzo concordato.

1.2.- Nella prospettazione dell'attore, questo contratto era però simulato in quanto La Zeta s.n.c. era solo l'apparente acquirente, mentre l'effettivo contraente era rimasto lui stesso che, infatti, aveva continuato l'attività di costruzione con mezzi e capitali propri; la società aveva dal canto suo incassato le somme versate dai promissari acquirenti.

1.3.- Tornato *in bonis* il Fornello, le parti avevano concordato il trasferimento degli immobili dalla società prestanome (La Zeta s.n.c.) ad altro prestanome, e in particolare a Sabino Fornello, fratello dell'attore, ma la società non aveva restituito a quest'ultimo le somme incassate dalla vendita degli appartamenti.

1.4.- Michele Fornello chiese dunque al Tribunale di Foggia che, nel contraddittorio con il Semeraro e il Fornello (nonché di altri litisconsorti), accertata la interposizione fittizia di persona nei vari contratti, La Zeta s.n.c. di Palmieri Francesco & c. e Francesco Palmieri, in proprio, fossero condannati a restituirgli le somme introitate per suo conto durante la gestione dell'attività edilizia in Orta Nova, nonché a pagare £. 1.989.000 e a risarcire i danni da liquidarsi in via equitativa.

1.5. - Nella contumacia della società La Zeta e di Settimo Benito Semeraro, si costituì Francesco Palmieri che documentò l'avvenuta cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese; nelle more del processo Michele Fornello fu dichiarato nuovamente fallito e la causa fu riassunta dalla Curatela fallimentare che chiese di chiamare in

causa i soci della s.n.c., Felice Palmieri, Francesca Joppolo e Antonia D'Introna, che si costituirono.

1.6. - Con sentenza pubblicata in data 2/9/2004 (n. 1372/2004), il Tribunale di Foggia, per quel che interessa in questa sede, dichiarò La Zeta s.n.c. e, salvo il *beneficium excussionis*, i suoi soci, Francesco Palmieri (e per esso la Curatela, essendo stato il Palmieri nel frattempo dichiarato fallito), Felice Palmieri, Francesca Joppolo e Antonia D'introna obbligati a restituire le somme ricevute in pagamento delle unità immobiliari promesse in vendita.

2. - *Il giudizio di appello.*

2.1.- La sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d'appello di Bari da Francesco Palmieri, Felice Palmieri, Francesca Joppolo e Antonia D'Introna, in proprio e in rappresentanza della s.n.c. La Zeta. Nel giudizio si costituì Michele Fornello, che insistette per il rigetto dell'impugnazione.

2.2.- Con ordinanza del 27/10/2009 la Corte dispose l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. nei confronti di Settimo Benito Semeraro e di Sabino Fornello e fissò per la notificazione dell'atto di integrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

2.3.- Per l'udienza fissata nell'ordinanza ex art. 331 cod.proc.civ. si costituirono, in qualità di eredi di Settimo Benito Semeraro, Milena Clotilde Donini e Martino Semeraro, rispettivamente moglie e figlio del *de cuius*, i quali eccepirono l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello per non essere stato il contraddittorio integrato nei confronti dell'altra erede, Maria Semeraro.

2.4.- Accogliendo la suddetta eccezione, la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile l'impugnazione con sentenza pubblicata in data 8/7/2012.

2.5.- La Corte ritenne improrogabile e comunque non rinnovabile il termine assegnato ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. anche in

considerazione della condotta degli appellanti i quali non avevano effettuato con la necessaria diligenza le dovute ricerche volte ad individuare tutti gli eredi del Semeraro - ricerche limitate, secondo la Corte, alla sola visione della denuncia di successione presentata il 28/1/2004 all'Agenzia delle entrate di Taranto - e, quindi, a consentire il buon esito delle notificazioni nel termine assegnato. La Corte aggiunse, inoltre, che neppure all'udienza successiva alla scadenza del termine ex art. 331 cod.proc.civ., gli appellanti avevano richiesto di essere rimessi in termini per notificare l'atto di impugnazione all'altra erede.

3.- *Il giudizio di cassazione.*

3.1.- Contro la sentenza, Francesco Palmieri, Felice Palmieri, Francesca Joppolo, ed Antonia D'Introno, in proprio e in rappresentanza della s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico complesso motivo, al quale hanno resistito Milena Clotilde Donini e Martino Semeraro con controricorso. Non hanno invece svolto attività difensiva Michele Fornello e Sabino Fornello.

3.2.- Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11/9/2017, n. 21040, - all'esito dell'adunanza camerale del 4/5/2017, in vista della quale i controricorrenti hanno depositato memoria -, questa Corte, seconda Sezione civile, ha rilevato la mancanza di prova della notificazione del ricorso a Sabino Fornello e ha così assegnato ai ricorrenti un termine per rinotificare il ricorso o produrre prova dell'avvenuta notifica.

3.3.- Alla successiva adunanza camerale, regolarizzato il contraddittorio, la stessa Seconda sezione ha pronunciato l'ordinanza interlocutoria n. 31847 del 10/12/2018, con la quale ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

3.4.- La Corte ha infatti rilevato nella giurisprudenza di legittimità divergenze e oscillazioni sulla questione costituita dalle «conseguenze processuali nell'ipotesi in cui, deceduto il destinatario dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, la parte che ne è onerata ometta di citare gli eredi»; ha quindi posto la questione del se, «nell'ipotesi in cui in sede di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, debbano ritenersi tuttora validi i principi affermati da Cass. 1 gennaio 2005, n. 1238, con conseguente possibilità di assegnare un ulteriore termine perentorio per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero se, in materia, deve farsi applicazione estensiva dei principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenze n. 17352/2009 e 14594/2016».

3.5.- La causa è stata assegnata alle Sezioni unite di questa Corte. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1.- *Il motivo del ricorso.*

1.1.- Con l'unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 331 e 345 cod.proc.civ. e dell'omesso esame di un fatto controverso, «attinente ai limiti dell'ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio», i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Settimo Benito Semeraro e di Sabino Fornello: assumono, invero, che non era mai stata proposta in primo grado (né avrebbe potuto esserlo in appello stante il divieto dei *nova ex art. 345 cod.proc.civ.*) una domanda di nullità per simulazione dell'accordo intervenuto tra l'originario attore, Settimo Benito Semeraro e la società La Zeta s.n.c.

1.2.- Rilevano altresì di aver rispettato l'ordinanza di integrazione del contraddittorio - disposta unicamente nei confronti di Settimo Benito

Semeraro - e di aver appreso della morte del Semeraro solo a seguito della notificazione dell'atto di integrazione: a fronte di questo nuovo evento, da loro non conosciuto né conoscibile, la Corte avrebbe dovuto emettere una nuova ordinanza, con la fissazione di un ulteriore termine, alla luce dei principi enunciati da Cass. Sez.Un. 21/1/2005 n. 1238, seguite da Cass. 28/11/2007, n. 24762.

2. Il controricorso e le eccezioni di inammissibilità.

2.1.- Preliminarmente, va dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 *bis*, n. 1, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la Corte d'appello avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: a rendere palese la sua infondatezza è proprio il rilevato contrasto giurisprudenziale sulla rinnovabilità o prorogabilità del termine per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod.proc.civ., messo in luce nell'ordinanza interlocutoria e sottoposto dal Primo presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2°, cod.proc.civ., alla decisione di queste Sezioni unite.

2.2.- È altrettanto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, n. 6, cod.proc.civ. dal momento che i ricorrenti hanno integralmente trascritto nel ricorso (pagg. da 4 a 6), in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 27/10/2009 oggetto della censura. Si tratta della denuncia di un *error in procedendo*, per il quale al giudice di legittimità è consentito l'accesso diretto agli atti di causa, una volta che da parte del ricorrente sia stato assolto l'onere della specifica indicazione degli elementi condizionanti l'ambito di operatività della violazione, sì da permettere al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio dell'atto (Cass. Sez.Un. 22/5/2012, n. 8077; Cass. 29/08/2005, n. 17424). Onere che nella specie è stato assolto con la trascrizione integrale dell'atto, peraltro richiamato nel suo contenuto nella sentenza impugnata.

2.3.- Infine, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto dalla società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese: al riguardo, è sufficiente il rilievo che il ricorso è stato proposto dagli ex soci non solo in rappresentanza della società ma anche «in proprio». Ciò vale a sanare qualunque difetto di legittimazione attiva, ove si consideri che, per effetto della vicenda estintiva, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si è trasferita automaticamente agli ex soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (Cass. Sez.Un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 05/11/2014, n. 23574).

3.- *La necessità del litisconsorzio.*

3.1.- Il motivo di ricorso con cui i ricorrenti sostengono l'«irritualità» del provvedimento di integrazione del contraddittorio, sull'assunto che non esisterebbero i presupposti di un litisconsorzio necessario con il Semeraro, e conseguentemente con i suoi eredi, non può essere accolto.

3.2.- Nell'ordinanza del 27/10/2009, richiamata dalla sentenza impugnata quale suo antecedente logico-giuridico, la Corte territoriale ha premesso che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'accertamento, nei confronti del Semeraro e degli altri litisconsorti, della simulazione relativa del contratto di vendita intercorso, dapprima, con la s.n.c. La zeta e, poi, con Sabino Fornello, e che tale simulazione per interposizione fittizia di persona è stata accertata dal Tribunale.

3.3.- Ne ha tratto la conclusione della sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale tra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.

3.4.- Entrambe queste affermazioni – l'ultima avvalorata da Cass. 26/5/2004, n.10151 e Cass. 23/11/2004, n. 22054, citate nell'ordinanza *de qua* (cui *adde* Cass.17/04/2014, n. 8957) - non sono state adeguatamente censurate dai ricorrenti i quali si sono limitati ad asserire che la nullità per simulazione dell'accordo non è mai stata espressamente domandata. Tale asserzione, tuttavia, non è sorretta dalle necessarie specificità e autosufficienza, avendo la parte omissa di trascrivere, sia pur limitatamente alle parti salienti, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado al fine di consentire a questa Corte di valutare con esattezza l'ambito della cognizione devoluta al Tribunale e, dunque, la veridicità dell'assunto dei ricorrenti, prima ancora della sua fondatezza (Cfr. Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077).

3.5.- Inoltre essi non hanno dedotto (né tanto risulta *ex actis*), al fine di contrastare la *ratio decidendi* della Corte territoriale e, dunque, di negare la estensione necessaria del contraddittorio al Semeraro, l'avvenuta completa esecuzione dei contratti simulati nei confronti di quest'ultimo, sì da rendere la sua posizione priva di ogni concreto interesse a far valere in giudizio eventuali sue ragioni in contrasto o in concomitanza con le altre parti in causa (in conformità a quanto statuito da Cass. Sez. Un. 14/05/2013, n. 11523, secondo cui, in caso di simulazione parziale per interposizione fittizia di persona, «l'elemento decisivo ai fini della affermazione o esclusione della necessità del litisconsorzio con il venditore consiste nell'interesse del medesimo alle sorti dell'accordo simulatorio destinato all'interposizione fittizia della parte acquirente»).

3.6.- Nel resto, la valutazione della Corte territoriale è senz'altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio, da altri soggetti o *iussu iudicis*, e vi partecipino poi attivamente costituendosi, oppure lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso,

una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione d'un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili e pertanto impone, nei successivi grado o fase del giudizio, la presenza dei soggetti tutti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (Cass. Sez.Un. 14/05/2013, n. 11523, che richiama Cass. 7/7/2004, n. 12470; Cass. 16/7/2003, n. 11154; Cass. 03/9/2002, n. 12829; Cass. 26/2/2001, n. 2756; da ultimo, Cass. 2/9/2015, n. 17497, Cass. 8/11/2017, n. 26433).

3.7.- Nella fattispecie in esame, il litisconsorzio necessario processuale si è esteso agli eredi del Semeraro, in forza dell'ulteriore regola secondo cui, nel caso di morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (Cass. 02/04/2015, n. 6780; Cass. 12/09/2011, n. 18645).

4.- Il contrasto. Premessa: la specificità della vicenda.

Prima di esaminare i termini del contrasto, sono opportune alcune precisazioni in fatto, ben evidenziate nella sentenza impugnata e non oggetto di contestazioni tra le parti.

4.1.- a) L'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Settimo Benito Semeraro e Sabino Fornello è stata emessa in data 27/10/2009;

b) essa prevedeva un termine per l'integrazione di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta in data 30/10/2009;

c) il termine scadeva il 29/11/2009 ma, coincidendo con la domenica, era prorogato di diritto al 30/11/2009;

d) nella pendenza del termine, gli appellanti-odierni ricorrenti notificavano, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di

impugnazione al Semeraro, ma l'atto ritornava al mittente il 21/11/2009 per il decesso del notificando, come da comunicazione delle Poste italiane del 19/11/2009;

e) con raccomandate con avviso di ricevimento spedite il 30/11/2009, gli appellanti-odierni ricorrenti notificavano l'atto a due degli eredi del Semeraro, non anche alla terza, Maria Semeraro, figlia del *de cuius*;

f) la circostanza era fatta rilevare dagli altri coeredi, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 27/1/2010;

g) all'udienza del 16/2/2010, successiva alla scadenza del termine assegnato ex art. 331 cod.proc.civ., gli appellanti non chiedevano di essere rimessi in termini per integrare il contraddittorio nei confronti della terza coerede.

4.2.- Da ultimo, è necessario precisare che Settimo Benito Semeraro era contumace nel giudizio di primo grado e il suo decesso non è mai stato notificato o certificato nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod.proc.civ., secondo quanto dispone l'art. 300, comma 3°, cod.proc.civ. nel testo precedente alla riforma introdotta dall'art. 46, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69, (e applicabile *ratione temporis*, trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, ex art. 58, comma 1, L. cit.).

5. - *La questione dell'inosservanza del termine per l'integrazione del contraddittorio nella giurisprudenza della Corte di cassazione.*

Il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell'inosservanza, in sede di impugnazione, del termine per l'integrazione del contraddittorio, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione o, secondo l'opposta tesi, la possibilità di una sua rinnovazione o di una proroga, è senz'altro risalente.

5.1.- Un primo orientamento può dirsi cristallizzato nella sentenza di questa Corte del 29/11/2004, n. 22411, secondo cui il termine fissato ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. è perentorio, non è prorogabile sull'accordo delle parti né sanabile con la tardiva costituzione della

parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio; la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione. In tale pronuncia si sottolinea che la sanzione è stabilita per ragioni d'ordine pubblico processuale e la proroga del termine può essere consentita solo nel caso in cui appositi provvedimenti legislativi accordino espresse deroghe, in considerazione di situazioni particolari, dovendo escludersi in linea generale che ad essa possa derogarsi qualora la parte offra la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili né per colpa né per dolo.

5.2.- La sentenza opta consapevolmente per l'indirizzo più rigoroso, già affermato da Cass. 18/6/1996, n. 5572 (poi seguita da Cass. 26/02/2001, n. 2756; Cass. 04/06/2001, n. 7482; Cass. 29/4/2003, n. 6652; Cass. 29/11/2004, n. 22411) che, in termini chiari, aveva sostenuto l'improrogabilità del termine anche nel caso in cui la sua inosservanza fosse dipesa da fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, ed aveva altresì ancorato la *ratio* della disciplina delineata dagli artt. 152,153 e 331 cod.proc.civ. all'esigenza di celerità del processo e di tutela del diritto di difesa, il cui ambito piuttosto che compresso ne risultava ampliato per effetto dell'interpretazione sostenuta, che consentiva alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso (v. pure, Cass. 13/10/1962, n. 2987, che ha escluso la proroga del termine anche in caso di accordo delle parti; nello stesso senso Cass. 8/5/1980, 3039; Cass. 29/08/1990, 8952; Cass. 24/01/1995, n. 791; Cass. 10/7/1999, n. 7282).

5.3.- L'affermazione è stata poi ripresa da Cass. 28/07/2005, n.15803 (seguita da Cass. 27/03/2007, n. 7528, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame). La tesi è stata anche più di recente sostenuta da Cass. 26/11/2008, n. 28223, e quindi da Cass. 20/1/2016, n. 891.

Queste due decisioni sono particolarmente significative perché riprendono un principio già espresso da questa Corte, secondo cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. è concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche o al registro delle imprese che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (v. anche Cass. 14/10/2005, n. 20000, che tuttavia si colloca nell'altro indirizzo che ritiene ammissibile la proroga in caso di forza maggiore o di circostanze indipendenti dalla volontà della parte e non prevedibili).

5.4.- La perentorietà e la improrogabilità del termine, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, sono dichiarate anche in caso di inadempimento parziale dell'ordine d'integrazione (Cass. n. 3638/1962, cit.; Cass. 26/10/1985, n. 5281; Cass. 29/08/1990, n. 8952; Cass. 29/11/2004, n. 22411; Cass. 27/03/2007, n. 7528) ed anche in caso di costituzione spontanea in giudizio, dopo la scadenza del termine o oltre l'udienza fissata per l'integrazione, del litisconsorte pretermesso (Cass. 25/8/1986, n. 5169; Cass. 12/01/1996, n. 190; Cass. 24/07/1999, n. 8009; Cass. 19/08/2003, n. 12179).

5.5.- Coevo è l'altro indirizzo che, pur partendo dalla intangibile premessa della improrogabilità del termine ex artt. 153 c.p.c. e 331 cod.proc.civ., ritiene che «in via del tutto generale» debba riconoscersi rilevanza «ad una situazione di forza maggiore, certa ed obiettiva, che abbia impedito l'osservanza del termine stesso», e ciò sul rilievo che la sanzione dell'inammissibilità «è volta a colpire determinati comportamenti processuali, volontari e colpevoli per

incuria o per negligenza, imputabili al soggetto avente l'onere di compiere una determinata attività in un certo termine o con una determinata forma, ma, esclusa ogni ipotesi di responsabilità obiettiva, non può punire la parte che non sia stata in grado di rispettare il termine, ancorché ritualmente fissato dal giudice, per fatti ad essa con certezza non imputabili né per dolo né per colpa».

5.6.- Il principio è ben espresso da Cass. 26/10/1992, n. 11626, che tuttavia ha ritenuto in concreto non provata la ricorrenza delle situazioni che avrebbero, *in thesi*, impedito di portare a termine le formalità della notifica.

La sentenza è stata accolta dalla dottrina con particolare favore in quanto ha in un certo senso consacrato un principio immanente nel nostro ordinamento secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*, non chiaramente affermato nelle sentenze dalla stessa Corte richiamate (Cass. 7/11/1979, n. 5736 e Cass. 3/5/1984, n. 2679).

5.7.- E se ne è rintracciato il precedente, «meno approssimativo e sfocato», nella decisione delle Sezioni Unite 18/10/1990, n.10151, in cui è stata considerata giusto motivo di revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta l'integrazione del contraddittorio l'assegnazione di un termine che non teneva conto della complessità e delle lungaggini di una notificazione da eseguire all'estero (in specie, in applicazione della convenzione italo - jugoslava del 3 dicembre 1960, resa esecutiva con legge n. 1368 del 1962).

5.8.- La sentenza n. 11626/1992, tuttavia, non è andata esente da critiche da parte della dottrina sia per non aver valorizzato la disciplina del termine ordinatorio, suscettibile di proroga giudiziale, in una norma che non prevede espressamente la perentorietà del termine, sia per non aver affermato la generale portata dell'istituto della rimessione in termine per inesigibilità, in concreto, del tempestivo esercizio del potere soggetto a termine. Sotto quest'ultimo profilo, si è sottolineata l'opportunità di riconoscere «un

principio generale di fisiologia e razionalità processuale» in forza del quale alla parte può richiedersi solo il contegno che, date le concrete circostanze, risulti effettivamente osservabile con la normale cura e diligenza, «a pena di falsare gravemente e di squalificare le regole del gioco processuale e così anche il principio di difesa e quello della parità delle armi». Tanto alla luce degli artt. 24, comma 2°, Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

5.9.- La sentenza n. 11626/1992 è stata poi seguita da Cass. 13/7/1995, n. 7658, Cass. 5/7/2000, n.8952 (che affronta un caso assai simile a quello in esame), Cass. 15/07/2003, n. 11072, e da Cass. 06/02/2004, n. 2292: in particolare, in quest'ultima decisione si è precisato che per l'assegnazione da parte del giudice di un «nuovo» termine, in deroga al precetto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 331 e 153 cod. proc. civ., non è sufficiente che la parte affermi, genericamente, di avere, senza propria colpa, ignorato i nominativi dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere esteso e la loro residenza, ma è necessario che, puntualmente, dimostri l'esistenza di un fatto a lei non imputabile o, comunque, di non essere stata in colpa nell'erronea identificazione dei soggetti da evocare in giudizio (v. pure Cass. 14/02/2005, n. 2899, che pone specificamente a carico della parte l'onere di fornire la prova della «difficoltà non imputabile»).

5.10. - Ancora, appare di rilievo Cass. 19/8/2003, n. 12179, che, dopo aver ripetuto la massima, che si ritrova perlopiù in tutte le decisioni fin qui esaminate, della perentorietà e non prorogabilità del termine ex art. 331 cod. proc., e dell'inammissibilità dell'impugnazione in caso di sua inosservanza, pone come eccezione non solo le ipotesi di intervento di specifici provvedimenti legislativi di proroga o deroga, ma anche il caso in cui la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo. In questa decisione, inoltre, si

precisa che l'istanza di rimessione in termine deve essere depositata prima della scadenza del termine originariamente fissato.

6.- *L'ordinanza delle Sezioni Unite del 29/1/2005, n. 1238.*

6.1.- Nel panorama descritto si colloca l'intervento di questa Corte a Sezioni unite del 21/1/2005, n. 1238. La fattispecie esaminata, che presenta una forte analogia con quella in esame, riguardava un'ipotesi di ordine di integrazione del contraddittorio nell'esecuzione del quale la parte onerata aveva appreso del decesso di alcuni dei litisconsorti pretermessi; la successiva notificazione agli eredi era avvenuta oltre il termine fissato per l'integrazione. La Corte ha dato atto dell'indirizzo per il quale, anche nel caso in cui, in esecuzione dell'ordine d'integrazione, risulti il decesso del destinatario o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d'inammissibilità del ricorso.

6.2.- Ha tuttavia ritenuto di dover rivedere tale indirizzo alla luce delle (all'epoca, recenti) sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, n. 28 del 2004, nonché dell'ordinanza n. 97 del 2004, che hanno sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato. In quest'ottica, in presenza di un evento, quale il decesso, che la parte non era tenuta a conoscere e che non rientra in un ambito di normale prevedibilità, e di cui viene informata solo attraverso la relazione di notificazione negativa, si è ritenuto non conforme al principio di ragionevolezza «postulare che, in un arco di tempo ben più breve di quello *ab initio* assegnato dal giudice in base ad una valutazione di congruità che non aveva tenuto conto [...] dell'evento poi appreso, la parte procedente abbia l'onere di porre in essere tutte le attività necessarie per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del destinatario». Si è poi escluso che il rimedio possa essere offerto dall'art. 328 cod.proc.civ., sulla base della premessa teorica che tale norma

riguarda la diversa fattispecie dell'interruzione del termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ., qualora nella sua decorrenza sopravvenga alcuno degli eventi previsti nell'art. 299 cod.proc.civ., ipotesi, appunto, ritenuta non ricorrente nel caso sottoposto al suo esame.

6.3.- Le Sezioni Unite hanno pertanto individuato la disciplina nel sistema degli artt. 3 e 24 della Cost., che impediscono di equiparare situazioni processuali del tutto diverse, «ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità»; sicché si risolverebbe in una irragionevole compressione del diritto di difesa addebitare alla parte «l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto che, non essendo dalla stessa conosciuto, era in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso». Pertanto, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata, hanno assegnato un termine ulteriore «ovviamente di carattere perentorio», per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta.

7.- La giurisprudenza successiva all'ordinanza n. 1238/2005.

7.1.- L'ordinanza interlocutoria non ha tuttavia sopito del tutto i contrasti, giacché anche dopo la sua pronuncia è sopravvissuto l'orientamento più rigoroso, di cui costituiscono espressione, oltre alla già citata Cass. 27/3/2007, n. 7528, - che ha ritenuto legittimo l'ordine di integrazione ancorché dato nei confronti di una parte già defunta ma di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., e che ha ribadito l'improrogabilità del termine «per ragioni di ordine pubblico processuale» -, e a Cass. 26/11/2008, n. 28223, anche Cass. 14/01/2009, n. 749 (che si riporta a Cass. 29/11/2004, n. 22411) e, più di recente, Cass. 04/12/2018, n. 31316.

7.2.- Per il vero, in quest'ultima decisione i giudici di legittimità hanno confermato l'inammissibilità dell'impugnazione dichiarata dalla corte

d'appello, non senza aver premesso che nella specie erano stati «esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini».

Sicché l'assolutezza dell'enunciato della improrogabilità del termine ex art. 331 per ragioni di ordine pubblico processuale è temperata dal rilievo dato all'accertamento, tutto fattuale, della mancanza di un evento o di una condotta esimenti.

7.3.- Senz'altro più numerose sono le sentenze che sposano l'orientamento più liberale che, come si è riferito, esclude ogni automatismo o «meccanicismo» nella dichiarazione di inammissibilità ex art. 331 cod.proc.civ.

Di rilievo è Cass. 14/10/2005, n. 20000, che amplia i principi espressi nell'ordinanza n. 1238/2005 e, nel contempo, ne limita la portata, sottolineando che il termine per l'integrazione del contraddittorio è già concesso per porre rimedio ad un errore della parte che non ha proposto l'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio e che, in quest'ottica, esso viene assegnato non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche prevedibilmente necessarie. Una diversa conclusione, si afferma, «lascerebbe nella incontrollata disponibilità della parte il termine di integrazione del contraddittorio, in contrasto con la perentorietà del termine e la necessità di una ragionevole durata del processo».

La Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo imputabile al ricorrente l'esito negativo della notificazione, per aver omesso di effettuare tempestive indagini anagrafiche, tenuto conto sia della richiesta di notificazione avvenuta quindici giorni dopo la concessione del termine (di sessanta giorni), sia delle ricerche anagrafiche espletate per posta, e non tramite un corrispondente o

un'agenzia di ricerche anagrafiche (in senso pressoché analogo, Cass. 27/10/2008, n. 25860).

7.4.- La sentenza n. 20000/2005 non accenna alla necessità, o quanto meno all'opportunità, di un'istanza di rimessione in termini né ad una generale applicabilità dell'art. 184 *bis* cod.proc.civ. (operante nella specie *ratione temporis*, oggi abrogato dall'art. 46 della L.18 giugno 2009, n. 69 e sostituito dalla previsione generale dell'art. 153, comma 2°, cod.proc.civ.), la cui *ratio* era (ed è) quella di rimediare ad ogni sorta di decadenza in cui la parte dimostri di essere incorsa per causa ad essa non imputabile (v. Cass. 14/06/2012, n. 9792). Va peraltro considerato che, con riguardo all'art. 184 *bis* cod.proc.civ., la giurisprudenza era pressoché unanimemente orientata a ritenere che la rimessione in termine riguardasse le sole ipotesi di decadenza dal potere di compiere attività difensive nell'ambito della causa in trattazione e non potesse essere usata per i termini perentori di impugnazione (v. Cass. 14/2/2005, n. 2899, che richiama Cass. 15/10/1997, n. 10094, Cass. 27/8/1999 n. 8999, Cass. 11/7/2000 n. 9178; v. pure Cass. 6/8/2004, n. 15274; in senso contrario, Cass. 29/10/2010, n. 22245; v. pure Cass. 17/12/2015, n. 25339).

7.5.- La necessità di un'istanza di rimessione in termine è invece predicata da due importanti decisioni del 2007 (Cass. 15/1/2007, n. 637 e Cass. 28/11/2007, n. 24762). In particolare, in quest'ultima si afferma che, in un giudizio d'appello introdotto con ricorso, il giudice che abbia assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto rimasto contumace in primo grado, ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere la parte deceduta, viola l'art. 184 *bis* cod. proc. civ. se non prende in considerazione l'istanza con la quale l'appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l'impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente

nell'ultimo domicilio del defunto per essere il destinatario della notifica deceduto da oltre un anno.

7.6.- Il principio è poi ripreso da Cass. 11/4/2016, n. 6982, in cui si ribadisce la necessità che l'istanza sia presentata prima della scadenza del termine assegnato, come già statuto da Cass. n. 12179/2003.

7.7.- Sul punto, va senz'altro ricordata Cass. Sez.Un. 18/2/2009, n. 3818, sia perché in essa si è affermato il principio secondo cui «l'impugnazione presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall'articolo 330 cod.proc.civ., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell'albo professionale», sia perché si è precisato che «nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabili al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice *ad quem* di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di irregolare instaurazione del contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l'istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell'art. 164 cod.proc.civ., un termine perentorio per la rinnovazione dell'impugnazione» (nello stesso senso, anche Cass. 17/12/2015, n. 25.339).

7.8.- La sentenza, pur richiamando espressamente Cass. Sez.Un. 4/5/2006, n. 10216, non tiene in considerazione quanto in essa affermato - sia pure incidentalmente e non in linea generale, ma piuttosto in base ad un criterio di autocollegamento, desunto dallo

stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento incolpevolmente incompiuto - circa la rinnovazione del procedimento ad opera della stessa parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice, in luogo della utilizzazione del diverso modulo procedimentale costituito dalla rimessione in termine di cui all'art. 184 *bis* cod.civ. (che rinvia, a sua volta, all'art. 294 c.p.c.).

7.9.- La sentenza n. 10216/2006 è stata poi seguita da Cass. 21/11/2006, n. 24702, secondo cui non può imputarsi alla parte notificante l'esito negativo della notificazione tempestivamente richiesta, ma deve piuttosto riconoscersi una «sanante sollecita diligenza nel provvedere alla successiva notificazione valida, eseguita entro breve lasso di tempo dalla precedente»: la sentenza richiamando espressamente il precedente n. 10216/2006, fa proprio il principio secondo cui è nel potere della parte medesima di rinnovare validamente la notificazione anche oltre il termine perentorio per l'impugnazione.

8.- *La successiva evoluzione giurisprudenziale: la sentenza delle Sezioni unite 24/7/2009, n. 17352.*

8.1.- Sulla scia delle decisioni della Corte costituzionale in materia di notificazioni, la sentenza n. 17352/2009 muove dalla dichiarata esigenza di individuare interpretazioni volte a salvaguardare la posizione delle parti che, senza loro responsabilità, non abbiano conseguito un tempestivo perfezionamento della notificazione. L'obiettivo è quello di rendere coerente quest'esigenza con i valori ed principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

8.2.- La sentenza ribadisce che, in caso di mancato perfezionamento della notificazione non ascrivibile a responsabilità del notificante, deve ritenersi giustificata una ripresa o rinnovazione del procedimento notificatorio, che consentirà alla parte notificante di ricollegarsi all'iniziale data di instaurazione del medesimo ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione.

8.3.- E compie un passo in avanti rispetto al precedente segnato sia da Cass. Sez.Un. 4/5/2006, n. 10216, sia da Cass. Sez.Un. n. 3818/2009, attribuendo rilevanza generalizzata alla possibilità dell'assunzione diretta e preventiva da parte dell'interessato dell'iniziativa finalizzata al positivo compimento della notificazione, iniziativa che, si sottolinea, è consentita anche in caso di rinnovazione di notificazioni affette da profili di nullità, anticipando così un'iniziativa in tal senso del giudice espressamente prevista dall'art. 291 cod.proc.civ. (cfr. Cass. 28/7/2003, n. 11623; Cass. 13/12/2005, n. 27450): ciò in quanto appare maggiormente rispondente all'esigenza di rispettare la direttiva costituzionale sul giusto processo sotto l'aspetto della sua ragionevole durata (art. 111, comma 2°, Cost.). La motivazione prosegue sottolineando che «la necessità di una previa costituzione in giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure.[...] A ben vedere il preventivo ricorso al giudice non è utile neanche al fine di avere una previa valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata».

8.4. -Sicché, se sulle prime può sembrare che la sentenza ponga sul medesimo piano, ai fini di una corretta conclusione del procedimento notificatorio, l'istituto della rimessione in termini e quello della autonoma e tempestiva rinnovazione degli atti nulli, il successivo sviluppo del ragionamento decisorio va nel senso di una netta preferenza per quest'ultima opzione, salva la «facoltà» di richiedere l'intervento del giudice solo nei casi in cui non sia possibile tale rinnovazione.

8.5.- La facoltà dell'istanza rivolta al giudice rimane così confinata ai casi in cui non sia possibile «una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte», eventualmente collegati all'iter procedimentale entro cui si inserisce la notificazione prevista a pena di decadenza, come la necessità di ottenere una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione (ipotesi già menzionata da Cass. n. 3818/2009).

8.6. - Quanto alle modalità temporali della ripresa, le Sezioni Unite, richiamando i precedenti di Cass. 21/11/2006, n. 24702, Cass. 19/3/2007, n.6360 e Cass. 12/3/2008, n.6547, usano l'espressione «entro un tempo ragionevole» e precisano che esso è da valutarsi in considerazione dei tempi necessari, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

8.7.- Infine, le Sezioni unite specificano - ravvisandone l'importanza - che rimangono fuori dal tema trattato gli imprevisti procedurali che coinvolgono non già la conclusione del procedimento notificatorio nei confronti di soggetto già individuato, ma la esatta identificazione della controparte e che possono dar luogo ad ipotesi di nullità della citazione (e richiama il precedente di Cass. Sez.Un. 15/7/2008, n.19343).

8.8.- I principi espressi dalle Sezioni unite n. 17352/2009 sono stati seguiti, fra le tante, da Cass. 19/10/2012, n. 18074, Cass. 11/9/2013, n. 20830, e Cass. 19/11/2014, n. 24641.

9. Segue: le sezioni Unite 15/7/2016 n. 14594.

9.1.- Il sintagma «entro un tempo ragionevole» - il cui concetto può dirsi definito già da Corte Cost. n. 93 del 1962, per cui «la congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nel sistema dell'intero ordinamento giuridico» - è stato oggetto di ulteriore analisi nella successiva sentenza delle Sezioni unite n. 14594 del 2016.

9.2.- La decisione fa proprie, in un certo senso chiarendole, due importanti asserzioni già contenute nella precedente sentenza n. 17352/2009: la prima, data dalla necessità che il mancato perfezionamento della notificazione non sia collegabile a un errore imputabile alla parte istante, e, la seconda, costituita dalla esatta individuazione del comportamento da osservare in caso di notificazione non andata a buon fine.

9.3.- «La facoltà e l'onere» della ripresa del procedimento notificatorio di cui discorre il precedente delle Sezioni Unite n. 17352/2009 vengono cristallizzati in un vero e proprio onere processuale, inteso quale strumento per ottenere la tutela del proprio interesse: non dunque diritto o facoltà, ma comportamento che la parte deve tenere per evitare il prodursi di determinate conseguenze a sé sfavorevoli, come l'inammissibilità dell'impugnazione.

9.4. - Si tratta di un onere caratterizzato dalla immediatezza e tempestività e si specifica che l'immediatezza della ripresa deve essere valutata tenendo presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori (come già affermato da Cass. n. 17352/2009, seguita da Cass. 15/4/2010, n. 9046; Cass. 30/9/2011, n. 19986, e Cass. 25/9/2015, n. 19060).

Logico corollario di questi principi è che è onere della parte fornire la prova del mancato buon esito della notificazione, delle ragioni dello stesso e del momento in cui ne è venuta a conoscenza, al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza della «sollecita diligenza» (Cass. n. 19060/2015, cit.).

9.5.- A commento della sentenza n. 17352/2009, parte della dottrina non aveva mancato di segnalare come questa scelta ermeneutica fosse potenzialmente idonea a produrre conseguenze negative sulla stessa lunghezza del processo, perché finiva con l'introdurre una nuova possibile fase di accertamento endo-processuale in cui la parte deve provare compiutamente la propria diligenza nell'agire tempestivamente e il giudice deve valutare la sussistenza della «sollecita diligenza».

9.6.- Nell'evidente consapevolezza di questo rischio e al fine di contenere quanto più possibile la valutazione discrezionale dell'organo giudicante, le Sezioni unite del 2016 hanno aggiunto un ulteriore tassello al quadro offerto dalla sentenza n. 17352/2009, desumendo dal sistema che «questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova».

9.7.- L'opzione per questo termine è in un certo senso consequenziale alla scelta stessa del legislatore, che ha ritenuto congruo il termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ. per svolgere «un ben più complesso e impegnativo insieme di attività, necessario per concepire, redigere notificare un atto di impugnazione»: da ciò le Sezioni Unite hanno desunto che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà della notifica non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo, come si è detto, una rigorosa prova in senso contrario.

9.8.- La sentenza n. 14594/2016 fa dunque un'affermazione innovativa, spinta dalla palese esigenza di fissare un limite temporale certo all'onere della parte di attivarsi tempestivamente per portare a compimento la notificazione e far valere l'esistenza di una causa non imputabile. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha tenuto conto di queste indicazioni (fra le tante, Cass. 20/12/2018, n. 32931;

Cass. 2/2/2018, n. 2577; Cass. 25/9/2017, n. 22248; Cass. 8/3/2017, n. 9102).

10. La continuità con i principi espressi dalle sentenze n. 17352/2009 e 14954/2016. Limiti.

10.1.- Ai principi enunciati dalle sentenze n. 17352/2009 e 14594/2016 le Sezioni unite intendono dare continuità in quanto essi appaiono coerenti con il sistema e soddisfano quell'esigenza di semplicità, certezza e prevedibilità che è imprescindibile nella disciplina processuale, in funzione di garanzia dei poteri e dei doveri delle parti.

Essi, inoltre, appaiono meglio rispondenti al principio di ragionevole durata del processo, il quale impone che il giusto processo abbia una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, sicché deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere in tempi ragionevoli e, a prescindere dall'ordine del giudice, a procedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto (in tal senso, cfr. Cass. 19/6/2014, n. 13972).

10.2.- Si tratta, peraltro, di un onere di agevole adempimento, considerata l'evoluzione dei mezzi informatici e tecnologici che consentono una rapida consultazione di albi e pubblici elenchi al fine di acquisire informazioni utili per il corretto avvio della notificazione, nonché il mutato quadro normativo in tema di notificazioni, a partire dal D.L. 29/12/2009, n. 193, art. 48, lett. d), conv., con mod., dalla L.22 febbraio 2010, n. 24, che ha inserito nel codice di rito l'art. 149-bis sulla notificazione a mezzo di posta elettronica, dalla legge 12/11/2011, n. 183 e prima ancora dalla legge n. 53/1994 sulle notifiche telematiche eseguite dai difensori (v. Cass. Sez.Un. 20/06/2012, n. 10143).

10.3.- Occorre tuttavia tener fermi due importanti limiti già contenuti nelle citate sentenze delle Sezioni unite: il primo è che la regola della

ripresa tempestiva del procedimento notificatorio è stata formulata con riferimento ad imprevisti verificatisi nei confronti di soggetti già individuati (così Cass. n. 17352/2009); il secondo è che non può escludersi in astratto ed in linea generale la possibilità, per la parte interessata alla notifica, di offrire la prova (rigorosa) dell'insufficienza del termine ragionevolmente fissato nella metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325, cod.proc.civ. (come, ad esempio, nel caso di difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del nuovo studio del procuratore della parte: così Cass. n. 14954/2016).

10.4.- In sostanza, entrambe le sentenze pongono due clausole di riserva: tralasciando la seconda, non propriamente attinente al caso in esame e implicante una valutazione «caso per caso» che eccede dall'ambito del presente giudizio, la disamina va incentrata sulla tenuta dei principi su affermati con riguardo all'ipotesi, espressamente non affrontata dalla sentenza n. 17352/2009, in cui il procedimento notificatorio non raggiunge la conclusione nel termine assegnato dal giudice o dalla legge a causa del verificarsi di una fattispecie interruttiva del processo, e in particolare della morte della parte contumace.

11.- La ripresa del procedimento notificatorio e l'esatta identificazione della parte destinataria dell'atto.

11.1.- Sembra utile precisare che la questione del termine si pone sia nel caso in cui l'impugnazione risulti proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti del processo (come nel caso di cui si discute) sia nel caso in cui siano evocati tutti i legittimati passivi, correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, rispetto ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento

(dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.): in entrambi i casi trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (in tal senso Cass. Sez. Un., 11/06/2010, n. 14124; Cass. 30/1/2012, n. 1319; Cass. 13/10/2015, n. 20501; *contra* Cass.10/11/2008, n. 26889).

11.2.- Il quadro giurisprudenziale deve poi essere completato dalla menzione della sentenza delle Sezioni Unite 4/7/2014, n.15295, la quale, a superamento di un annoso contrasto, ha affermato che «l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite

valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza o notificati alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 cod.proc.civ., comma 4°».

11.3.- Come si è visto (§ 4.2.), la fattispecie sottoposta alla cognizione di questa Corte ricade nella ultima ipotesi indicata nella sentenza n. 15295/2014, essendo incontestato che il Semeraro è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, in pendenza del quale è avvenuta la sua morte, e che l'evento non è stato notificato né certificato, ma appreso dall'appellante solo in sede di notificazione dell'atto di integrazione ex art. 331 cod.proc.civ.

11.4. – Occorre rimarcare che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 331 cod.proc.civ., assolve la funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari (o come si è detto, la notificazione sia rimasta inefficace): il legislatore assicura l'effetto conservativo dell'impugnazione, quantunque essa sia rivolta solo ad una delle parti vittoriose o proposta da parte di uno solo dei più soccombenti, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato.

11.5. - Questo spiega il rigore nell'interpretazione della norma circa la natura perentoria del termine e la sua improrogabilità e dà una precisa indicazione delle attività che nel termine devono essere compiute, non limitate al solo avvio del procedimento ma estese a quelle operazioni prodromiche, quali le indagini di stato civile ed anagrafiche eventualmente necessarie per individuare i soggetti destinatari della notifica ed il luogo in cui questa deve essere eseguita.

11.6. - Conseguentemente, esso deve essere stabilito dal giudice in misura di tale ampiezza da permettere alla parte di rimediare anche ad eventuali errori nei quali sia incorsa nella notificazione dell'atto (cfr. Cass. 10/5/2013, n. 11139, nonché Cass. n. 25860/2008 già cit. e Cass. n. 20000/2005, cit.). L'obiettivo ultimo è quello di assicurare l'unitarietà del giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza, al fine di eliminare ogni possibile rischio di contraddittorietà di giudicati in caso di pluralità di parti.

11.7.- Questa Corte ha già sottoposto a revisione critica, temperandone il rigore, l'idea dottrinarica del processo secondo cui le parti, quand'è definito un grado e deve aprirsi un altro, tornano nella situazione in cui si trovava l'attore prima di proporre la domanda, con la conseguenza che è suo onere di ripetere tutti gli accertamenti svolti all'origine dell'instaurazione della causa, per avere la certezza di avere come proprio interlocutore la parte «reale» del processo (Cass. Sez.Un. n. 15295/2014). E si è reputata fondata l'osservazione di parte della dottrina (precipuamente rivolta alla sentenza delle Sezioni Unite 28/7/2005, n. 15783), che non vuole vedere trasformati gli avvocati da tutori degli interessi sostanziali dei loro clienti in «attenti e scrupolosi investigatori della capacità processuale della controparte».

11.8.- In quest'ottica, non può non cogliersi la peculiarità del caso in cui l'impugnazione sia proposta (o, come nel caso *de quo*, debba essere integrata) nei confronti della parte, contumace nel giudizio di primo grado, colpita da un evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio e non notificato né certificato o (nel vigore del testo novellato del quarto comma ex L. n. 69/2009) documentato.

In tal caso, infatti, può essere non agevole identificare con rapidità, ossia nel termine assegnato dal giudice, gli eredi ai quali spetta di proseguire il processo e individuarne l'esatta residenza. Il problema si pone in modo particolare (ma non esclusivo) nel caso in cui la

notificazione avvenga oltre l'anno dalla morte della parte, perché in tal caso non opera l'agevolazione prevista dagli artt. 286,303, 330 cod.proc.civ. della notificazione fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

11.9.- Il «termine ragionevole», come cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 14954/2016 nella metà dei termini previsti per l'impugnazione dall'art. 325 cod.proc.civ., può dunque divenire per il notificante inadeguato o eccessivamente oneroso per assumere le informazioni necessarie e riavviare il procedimento notificatorio, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta.

12. – *L'interruzione dei termini ex art. 328 cod.proc.civ.*

12.1.- L'art. 300, comma 4°d.proc.civ., dispone che, in caso di morte o perdita della capacità del contumace, il processo non si interrompe immediatamente, ma solo quando il fatto è notificato alle altre parti o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod.proc.civ., ovvero è documentato dall'altra parte, secondo quanto risulta dalla integrazione disposta dalla L. n. 69/2009 (qui non applicabile *ratione temporis*). Si tratta, al pari dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore (in cui occorre la dichiarazione del procuratore in udienza o la notifica alle altre parti), di una fattispecie complessa in cui, perché l'interruzione operi, oltre all'evento è necessario che esso venga a conoscenza delle altre parti nei modi indicati.

12.2.- L'ultimo comma dell'art. 300 cod.proc.civ. disciplina l'ipotesi in cui l'evento interruttivo si verifica dopo il compimento dell'ultimo atto di parte del processo (ossia dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, o dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.: v. Cass. 09/06/2017, n.14472), e ne sancisce l'irrilevanza, in quanto dopo tale momento non c'è necessità

di salvaguardare l'integrità del contraddittorio, salvo che la causa non sia rimessa in istruttoria.

12.3.- Fatta eccezione per questa ipotesi, dopo la chiusura della discussione l'evento interruttivo diviene irrilevante ed riacquista importanza solo ai fini della notificazione della sentenza e della eventuale fase d'impugnazione.

Nonostante la norma si riferisca letteralmente all'evento interruttivo verificatosi dopo la chiusura della discussione, il richiamo alla sua notificazione («se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato...») induce a ritenere che essa si applichi anche al caso in cui l'evento si compia prima di questo momento e sia notificato o comunque portato nella sfera di conoscibilità della controparte dopo.

12.4.- Per adeguare il processo alla situazione che si è venuta a creare nella fase di quiescenza del rapporto processuale e di sua riattivazione a seguito della proposizione dell'impugnazione, l'ordinamento prevede delle norme che spostano l'incidenza degli eventi, che si verificano a carico della parte o del difensore, non più direttamente sul processo bensì sul decorso dei termini per le impugnazioni: in altre parole, l'interruzione viene ad incidere non sul processo ma sui termini.

Non si tratta di una distinzione meramente terminologica, ma di un approdo dottrinale desunto dalla lettura combinata degli artt. 286,328 e 330 cod.proc.civ. nonché dalla *ratio* stessa della interruzione, la quale si sostanzia in una vera e propria stasi del processo con la impossibilità giuridica di porre in essere i singoli atti che conducono all'atto finale del giudice; diversamente, l'interruzione del termine si risolve in un aumento dell'unità di tempo entro cui l'atto legato a quel termine può essere compiuto, finendo per agevolarne il compimento in quanto ne amplia i limiti temporali prestabiliti.

12.5.- In tal senso depone il tenore letterale dell'art. 328 cod.proc.civ., che, sotto la rubrica «Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta», dispone che, in caso di avveramento, durante la decorrenza del termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 cod.proc.civ., di uno degli eventi previsti dall'art. 299 del cod.proc.civ. (e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, anche agli eventi previsti dall'art. 301 cod.proc.civ.) «il termine stesso è interrotto» e il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata (v. Cass. 29/11/1986, n. 7055; Cass. 29/11/1971, N. 3474).

12.6.- Non rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la questione della sopravvivenza o meno, ed in che limiti, dell'ultimo comma dell'art. 328, - nella parte in cui prevede che se gli eventi previsti nell'art. 299 cod.proc.civ. si verificano dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine di cui all'art. 327 è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento - a seguito della riforma dell'art. 327 del cod.proc.civ., disposta dall'art. 46, comma 17, della L. 18/6/2009, n. 69, che ha ridotto i termini lunghi di impugnazione da un anno a sei mesi (cfr. sia pure con riferimento al regime precedente alla modifica del termine lungo per l'impugnazione, Cass. 25/5/1998, n. 5208; v. pure Cass. del 29/09/1999, n. 10789, secondo cui il termine ad impugnare si arresta in caso di evento interruttivo che si realizzi durante il suo corso, il quale riprenderà a decorrere, in caso di sentenza notificata, dal rinnovo della notifica della sentenza medesima (termine breve), ovvero, in caso di sentenza non notificata (termine lungo), *ab initio*, per tutte le parti, dal verificarsi dell'evento).

12.7.- E' certo, però, che la disciplina prevista dall'art. 328 cod.proc.civ. si applica anche se la parte colpita dall'evento è rimasta contumace: in tal caso, la rinnovazione della sentenza andrà fatta a coloro ai quali spetta di stare in giudizio in luogo della parte o del

rappresentante legale, venuti meno o divenuti incapaci; ai sensi del secondo comma, essa può essere fatta anche agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto entro un anno dalla morte (Cass. 6/8/2015, n. 16555; v. Cass. 25/02/2015, n. 3824; Cass. 15/05/2009, n.11315).

E' quest'ultima una facoltà attribuita all'impugnante volta a tutelarlo rispetto al rischio costituito dal fatto che può non conoscere l'evento, fermo restando che è onere di colui che propone il gravame l'identificazione della giusta parte, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente (v. Cass. Sez.Un. 18/06/2010, n. 14699).

13.- *L'applicabilità dell'art. 328 cod.proc.civ. al termine per l'integrazione del contraddittorio.*

13.1.- La norma è dettata con riferimento ai termini d'impugnazione, ma non vi è ragione per non estenderne l'applicazione, sia pure in via analogica, ai termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ., in considerazione della funzione sostanzialmente analoga che essi assolvono, che è quella, ultima, di garantire la formazione del giudicato, unitaria e in uno stesso momento nei casi in cui al processo abbiano partecipato più soggetti nonché l'effettività del contraddittorio (v. Cass. Sez.Un. n. 14124/2010, cit.).

13.2. - La giurisprudenza che si è occupata della improrogabilità del termine per l'integrazione del contraddittorio in caso di morte della parte ha escluso l'applicabilità, anche in via analogica, dell'art. 328 cod.proc.civ., salvo il caso in cui «si deduca e si dimostri che quel decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine» (cfr., Cass. 7/10/1991 n. 10469; Cass. 28/11/1997, n. 12033; Cass. 5/7/2001, n. 9090; nonché Cass. Sez.Un., n. 1238/2005): l'inapplicabilità, tuttavia, non viene sostenuta in astratto, per una ontologica diversità tra i termini per impugnare e quelli per integrare il contraddittorio,

bensi in concreto, sulla base della mera asserzione che l'art. 328 riguarda esclusivamente eventi interruttivi (ex artt. 299 e 301 cod.proc.civ.) verificatisi durante la pendenza del termine per l'impugnazione.

13.3.- Si tratta tuttavia di affermazione che queste Sezioni Unite ritengono di dover superare, sia per le considerazioni su svolte (§ 12.3) sulla irrilevanza del momento in cui si è verificato l'evento interruttivo (su cui v. Cass. n. 11315/2009, cit., Cass. n.16555/2015), sia per la logica stessa che presiede all'interruzione, la quale in quanto mira a garantire l'effettività del contraddittorio richiede che, nel caso in cui l'evento colpisca la parte costituita o quella contumace (art. 300 cod.proc.civ.), l'interruzione non consegua al verificarsi dell'evento ma all'acquisizione della sua notizia.

13.4.- Tale interpretazione appare maggiormente rispettosa della *ratio* dell'art. 328 cod.proc.civ. che è quella di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del processo e non dichiarato né notificato (Cass. Sez.Un. 28/7/2005, n. 15783; v. pure Cass. 4/4/2013, n. 8194, Cass. 30/4/2014, n. 9480, e Cass. 27/09/2018, n. 23189).

13.5.- Il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato è subordinato alla conoscenza o conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, nell'unica interpretazione possibile alla luce dell'art. 24 Cost. (Cass. Sez.Un. 4/7/2014, n. 15295).

Sicché limitare l'effetto interruttivo del termine per integrare il contraddittorio ex art. 328 cod.proc.civ. alle sole ipotesi in cui

l'evento si sia verificato nella sua pendenza significherebbe vanificare la *ratio* della norma, apparendo per contro assai labile il mero dato letterale.

13.6.- Tale soluzione appare in linea con la logica costituzionale delle «pari condizioni processuali», rappresentando una equilibrata mediazione tra gli interessi degli eredi ad una prosecuzione del giudizio nei termini e nei modi stabiliti e quelli della controparte, interessata all'impugnazione, non formalmente edotta dell'evento o che, comunque, incolpevolmente non abbia conosciuto e si trovi dunque in uno stato di assoluta incertezza rispetto all'identità del suo contraddittore (v. Cass. Sez. Un. n.15295/2014).

Resta salva la possibilità, per la parte onerata della notifica, di chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art.153, comma secondo, cod.proc.civ. nell'ipotesi, del tutto eccezionali, in cui il termine come sopra stabilito sia insufficiente all'avvio e al completamento del procedimento notificatorio.

14.- Il principio di diritto.

In forza della suesposte considerazioni, può enunciarsi il seguente principio di diritto:

«Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 del cod.proc.civ., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice *ad quem*. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire

il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma cod.proc.civ.».

15.- *La soluzione della controversia alla luce dell'enunciato principio di diritto.*

Come si è su evidenziato (§ 4), la corte d'appello barese ha assegnato ai ricorrenti termine di trenta giorni, a decorrere dal 30/10/2009 con scadenza al 30/11/2009, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Settimo Benito Semeraro; in data 21/11/2009 i ricorrenti hanno appreso del decesso di Semeraro; il termine originariamente concesso si è in tale data interrotto, in applicazione dell'art. 328 del cod.proc.civ., ed è iniziato a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quello già assegnato, ovvero di trenta giorni, scaduto il 21/12/2009; entro questo termine i ricorrenti hanno notificato l'atto di integrazione solo a due dei tre eredi del Semeraro; l'ordine di integrazione non è stato pertanto integralmente adempiuto, né i ricorrenti hanno avanzato istanza di rimessione ai sensi dell'art. 184 *bis* cod.proc.civ. (applicabile *ratione temporis*) adducendo (e provando) la sussistenza di ragioni eccezionali tali da rendere il nuovo termine insufficiente. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

In considerazione dell'obiettiva controvertibilità della questione, le spese del presente giudizio devono essere compensate. Ricorrono invece i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

Il Presidente

Pietro Curzio

Pietro Curzio